

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 10 luglio 2003 .....	3	(Sezione 3 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 4 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	14
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 5 – Articolo 10 e relative proposte emendative) .....	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	19
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 4102</b> ....	24
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	24
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	27
<b>Proposta di legge (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 3323-3386-B</b> .....	7	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite all'articolo 17 del decreto-legge) .....	27
(Sezione 1 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	7	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	29

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge nn. 1619-2451-2676</b> .....	32	(Sezione 3 — Interventi per far fronte	
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	32	all'emergenza idrica nel Mezzogiorno an-	
(Sezione 2 — Articolo 2 e relative proposte		che con riferimento al rischio di infe-	
emendative) .....	32	zioni) .....	36
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	34	(Sezione 4 — Grado di operatività del Corpo	
(Sezione 1 — Commissariamento dell'autorità		forestale dello Stato) .....	37
portuale di Livorno) .....	34	(Sezione 5 — Iniziative normative per rego-	
(Sezione 2 — Gestione delle liste di attesa		lamentare il mercato del calcio) .....	37
presso gli ospedali e strumenti per infer-		(Sezione 6 — Misure a favore dei paesi	
mieri e cittadini su tutto quanto riguarda		africani colpiti dall'epidemia di AIDS) ....	38
la libera professione intramuraria) .....	35		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 10 luglio 2003.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Cossa, Crisci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

raro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 9 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Istituzione della provincia del Basso Lazio » (4151);

GIRONDA VERALDI e BIONDI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4152);

CARLUCCI ed altri: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (4153).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VII Commissione (Cultura):*

ANGELA NAPOLI: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in favore del personale docente delle istituzioni di

alta formazione artistica e musicale» (3973) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

RUGGERI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione del “tortello di zucca” e istituzione del relativo distretto di ristorazione » (3435) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l’esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 171).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per l’esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 172).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 173).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Civitavecchia, per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 174).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione dal ministro dell’interno.**

Il ministro dell’interno, con lettere del 3 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all’attuazione data dall’ordine del giorno in Assemblea RUGGERI n. 9/3200-bis/192, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’assemblea dell’11 novembre 2002, concernente misure volte a favorire la fusione di comuni e comunità montane e all’impegno assunto in risposta all’interrogazione ARACU n. 3-

01924 nella seduta dell'Assemblea del 12 febbraio 2003, concernente misure per contrastare la violenza negli stadi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con lettera in data 9 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, relativa agli anni 2001 e 2002 (doc. LXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 giugno 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 29/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sta-

bilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (« regolamento quadro ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 30/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (« regolamento sullo spazio aereo ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 31/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (« regolamento sulla fornitura di servizi ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 32/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (« regolamento sull'interoperabilità ») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE C 129 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 33/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiu-

dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUCE C 147 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

Posizione comune (CE) n. 34/2003, del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi, postali (GUCE C 147 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto di una quota, riservata al settore dell'istruzione, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (255).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI:  
SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA  
PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI (AP-  
PROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MO-  
DIFICATO DAL SENATO) (3323-3386-B)**

**(A.C. 3323 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 4.**

*(Competenza).*

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE**

**ART. 4.**

*(Competenza).*

*Sopprimerlo.*

**4. 13.** Lussana, Martinelli.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**ART. 4. - (Applicazione e revoca della  
sospensione condizionata dell'esecuzione).-**

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**4. 1.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: , senza formalità di procedura, in via provvisoria dal pubblico ministero che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dell'applicazione della misura alternativa di cui all'articolo 1 è data tempestiva comunicazione all'autorità di polizia competente che ne verifica l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni violazione.

**4. 14.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: dal pubblico ministero in via provvisoria, che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.*

**4. 15.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,*

**4. 2.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza del difensore dell'interessato munito di procura speciale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.*

**4. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza del difensore dell'interessato.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.*

**4. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.*

**4. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.*

**4. 16.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.*

**4. 17.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* magistrato di sorveglianza *fino alla fine del comma con le seguenti:* tribunale di sorveglianza che decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**4. 18.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* senza formalità di procedura.

**4. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che il condannato commetta altri reati.

**4. 19.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 20.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , a seguito dell'acquisizione di tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.

**4. 21.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 7.** Lussana, Martinelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel caso in cui venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, il pub-

blico ministero può opporsi al provvedimento di cui al comma 1.

**4. 22.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , che provvede a richiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura e che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

**4. 23.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

**4. 8.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 10.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza deve chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, al fine di verificare che il condannato possa effettivamente beneficiare della misura.

**4. 12.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, con particolare riguardo ai dati necessari al fine di escludere che ricorrano circostanze ostative alla concessione del beneficio.

**4. 11.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

**4. 9.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il pubblico ministero può sempre opporsi al provvedimento di cui al comma 1. Nel caso di opposizione del pubblico ministero è sospesa l'efficacia del provvedimento di cui la comma 1.

**4. 24.** Lussana, Martinelli.

**(A.C. 3323 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*(Revoca della sospensione dell'esecuzione della pena).*

1. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dall'ap-

plicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell'interessato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Revoca della sospensione dell'esecuzione della pena).*

*Sopprimerlo.*

**5. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: può essere revocata con le seguenti: è revocata.*

**5. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere le seguenti: di diritto.*

**5. 9.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole: può essere revocata aggiungere la seguente: definitivamente.*

**5. 10.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* dal magistrato *fino a:* all'articolo 1 *con le seguenti:* dal tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:* a seguito *fino alla fine del comma 3 con le seguenti:* il tribunale di sorveglianza determina la residua pena da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione della pena.

**5. 1.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* senza giustificato motivo.

**5. 11.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* articolo 7 *aggiungere le seguenti:* , tiene comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.

**5. 12.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* articolo 7 *aggiungere le seguenti:* , non abbia dato prova di un effettivo recupero sociale.

**5. 13.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* articolo 7 *aggiungere le seguenti:* o non abbia dato prova di un effettivo reinserimento sociale.

**5. 22.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

**5. 15.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* sette anni.

**5. 16.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* per il quale *aggiungere le seguenti:* è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero per il quale.

**5. 18.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riporti una condanna a *con le seguenti:* è prevista la.

**5. 17.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica il capo II del titolo III del libro II del codice penale.

**5. 19.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 385 del codice penale.

**5. 20.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 386 del codice penale.

**5. 21.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 388 del codice penale.

**5. 23.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**5. 24.** Lussana, Martinelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nel caso previsto dal comma 1, il condannato deve scontare la pena della reclusione senza poter usufruire delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

**5. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:* e a seguito di comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.

**5. 14.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché della gravità fino alla fine del comma.*

**5. 3.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 5.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Avverso l'ordinanza che dispone la revoca della misura non è ammessa impugnazione.

**5. 2.** Lussana, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-*bis* e 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

**5. 6.** Lussana, Martinelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**5. 25.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , per il periodo di sospensione.*

**5. 26.** Lussana, Martinelli.

### **(A.C. 3323 - Sezione 3)**

## ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 6.

#### *(Espulsione di stranieri).*

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

*(Espulsione di stranieri).*

*Sopprimerlo.*

**\*6. 11.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 12.** Lussana, Martinelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. *(Stranieri)*. — 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**6. 1.** Fanfani.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 6 e 7.*

**\*6. 2.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 5, 6 e 7 con le seguenti: 6 e 7.*

**\*6. 20.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'espulsione di cui al comma 1 di straniere detenute madri, di cui alla legge 8 marzo 2001, n. 40, può essere sospesa dal giudice nei seguenti casi:

a) quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

d) quando le stesse abbiano stabile domicilio, anche in case di accoglienza.

*Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: in quanto compatibili.*

**6. 13.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Maura Cossutta, Rizzo, Pistone.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: trenta anni.*

**6. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.*

**6. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quindici anni.*

**6. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**6. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.*

**6. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.*

**6. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.*

**6. 9.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.*

**6. 10.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. L'espulsione non può essere disposta in danno delle detenute madri i cui figli si trovano nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge.

**6. 25.** Bonito, Lucidi.

**(A.C. 3323 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Prescrizioni).*

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio

di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

c) all'atto della sospensione dell'esecuzione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 7.**

*(Prescrizioni).*

*Sopprimerlo.*

**7. 17.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: che dispone fino a: congiuntamente*

con le seguenti: di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1, devono essere.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) obbligo di presentazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato competente. Nel fissare i giorni e l'orario di presentazione si deve tener conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

*alla lettera b), sostituire le parole da:* al condannato è imposto *fino a:* esigenze di controllo *o con le seguenti:* obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato svolge la propria attività lavorativa. Qualora la permanenza in tali luoghi non garantisca adeguatamente, per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali, le esigenze di controllo e.

*sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**7. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di undici anni.

**7. 18.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di nove anni.

**7. 19.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di otto anni.

**7. 20.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di sette anni.

**7. 21.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di sei anni.

**7. 22.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione *con le seguenti:* di cinque anni.

**7. 23.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola:* prescrizioni *con la seguente:* obblighi.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole:* si impegna *con le seguenti:* è obbligato;

*al comma 2, sostituire la parola:* prescrizioni *con la seguente:* obblighi;

*alla rubrica, sostituire la parola:* prescrizioni *con la seguente:* obblighi.

**7. 24.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di

polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione;

**7. 25.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

**7. 26.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.*

**7. 27.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta al giorno.*

**7. 28.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle condizioni di salute,*

**7. 29.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: abitazione con la seguente: dimora.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*alla lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: ove con la seguente: dove;*

*sopprimere la lettera c);*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

*al comma 3, sostituire le parole: per il cittadino italiano con le seguenti: nei confronti del condannato.*

**7. 1.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 8 e non deve rientrare dopo le ore 20, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e, nel caso abbia commesso un reato contro il patrimonio, deve risarcire la vittima del reato.

**7. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21 e deve adoperarsi in favore della vittima del reato.

**7. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è redatto un verbale in cui soggetto si impegna a con le seguenti: al condannato è imposto l'obbligo di.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*sostituire le parole: a non rientrare con le seguenti: di non rientrare;*

*sostituire le parole: ad adoperarsi con le seguenti: di adoperarsi.*

**7. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* si impegna aggiungere le seguenti: a presentarsi una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza,

**7. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* , salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza,

**7. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per gravi motivi di salute.

**7. 10.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per motivi di salute.

**7. 11.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per motivi di lavoro o di salute.

**7. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: per motivi di lavoro o di salute.

**7. 9.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo a favore della vittima del reato, qualora il risarcimento non sia possibile.

**7. 14.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* ad adoperarsi, in quanto possibile, in con le seguenti: a riparare interamente il danno, anche mediante il risarcimento a.

**7. 12.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* ad adoperarsi, in quanto possibile, in con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo non inferiore alla metà del danno liquidato dal giudice a.

**7. 13.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* , in quanto possibile,

**7. 15.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* dell'interessato o.

**7. 16.** Lussana, Martinelli.

**(A.C. 3323 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

*(Applicazione della legge).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 10.

*(Applicazione della legge).*

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: cessano di avere efficacia a partire dal 31 dicembre 2003.*

**10. 2.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: nei confronti fino a: pena con le seguenti: ai condannati detenuti se la sentenza di condanna è divenuta definitiva.*

**10. 3.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1997.*

**10. 4.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1998.*

**10. 5.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1999.*

**10. 6.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000.*

**10. 7.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino a: pena con le seguenti: con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione.*

**10. 8.** Lussana, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.*

**10. 9.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al condannato a cui è concessa la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

**10. 10.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10-bis. — 1. In via sperimentale le disposizioni della presente legge trovano applicazione fino al 1° gennaio 2004.

**10. 01.** Lussana, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10-bis. — 1. In via sperimentale le disposizioni della presente legge trovano applicazione fino al 1° gennaio 2005.

**10. 02.** Lussana, Martinelli.

**(A.C. 3323 - Sezione 6)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che è opportuno, per aumentare la sicurezza, accompagnare le persone beneficiarie della sospensione della pena detentiva al loro rientro nella società,

impegna il Governo

a predisporre programmi personali di reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella società da far gestire ai soggetti che nella comunità locale già si occupano dei problemi del dopo carcere: comuni, associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc. oltre le strutture competenti per legge.

9/3323/1. Ruggeri.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere le adeguate iniziative normative volte a sospendere l'esecuzione dell'ordine di espulsione di straniere detenute madri, di cui alla legge n. 40 del 2001, nei seguenti casi:

*a)* quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

*b)* quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

*c)* quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

*d)* quando le stesse abbiano stabile domicilio anche in case di accoglienza.

9/3323/2. Pistone, Rizzo, Maura Cosutta, Bellillo, Sgobio.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la concessione della suddetta sospensione;

impegna il Governo

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della entrata in vigore della legge dopo aver verificato che non sussista il pericolo che il condannato commetta altri reati.

9/3323/3. Ballaman.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la concessione della suddetta sospensione;

impegna il Governo

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della entrata in vigore della legge abbiano dato prova di un effettivo recupero.

9/3323/4. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro socialmente utile.

9/3323/5. Guido Dussin.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quale un servizio di nettezza urbana.

9/3323/6. Rizzi.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti.

9/3323/7. Bricolo.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro socialmente utile.

9/3323/8. Didoné.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 2 anni;

considerato che l'articolo 7 assegna al magistrato di sorveglianza il compito di fissare i giorni e l'orario di presentazione dei condannati che usufruiscano della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché gli uffici dei magistrati di sorveglianza adottino criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per

l'applicazione dell'articolo 7, affinché siano evitate le sperequazioni e sia garantita l'efficienza dei controlli sul comportamento dei condannati.

9/3323/**9**. Polledri.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri;

impegna il Governo

a stipulare sempre ulteriori accordi bilaterali con i Paesi extracomunitari di origine dei reclusi stranieri negli istituti penitenziari, tesi al trasferimento degli stranieri nei paesi di origine per scontarvi la pena.

9/3323/**10**. Vascon.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri;

impegna il Governo

a predisporre un potenziamento del piano di edilizia carceraria per adeguare le disponibilità attuali alle effettive esigenze, secondo le previsioni già contenute nel programma triennale 2003-2005.

9/3323/**11**. Fontanini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quale la manutenzione e conservazione delle strade.

9/3323/**12**. Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore dello Stato.

9/3323/**13**. Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore degli enti strumentali pubblici o privati.

9/3323/**14**. Dario Galli.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali.

9/3323/**15**. Pagliarini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quali servizi ecologici.

9/3323/**16**. Lussana.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di attività di ausilio dell'ente nazionale per le strade spa, delle Ferrovie dello Stato spa, e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino.

9/3323/**17**. Sergio Rossi.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti mediante lo svolgimento di un lavoro civico retribuito, attraverso mansioni di ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione locale a favore della quale viene espletato il lavoro suddetto.

9/3323/**18**. Cé.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore dei comuni.

9/3323/**19**. Ercole.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore di tutti gli enti locali diversi dai comuni.

9/3323/**20**. Francesca Martini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore delle province.

9/3323/**21**. Gibelli.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore delle regioni.

9/3323/**22**. Parolo.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (4102)**

**(A.C. 4102 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

**ART. 2.**

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000,

n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**ART. 3.**

*(Riqualificazione urbana della città di Palermo).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

**ART. 4.**

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

**ART. 5.**

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

## ART. 6.

*(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

## ART. 7.

*(Enti pubblici).*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione

delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 9.

*(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

## ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

## ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

## ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di

interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

## ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

## ART. 15.

*(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

## ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

## ART. 17.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ART. 18.

*(Entrata in vigore).*

. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4102 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« ART. 12-bis. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo)*. 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».*

**(A.C. 4102 - Sezione 3)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 020.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre

2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**\*17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

**17. 013.** Degennaro, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (*Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**17. 015.** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (*Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di*

*spesa relativa a opere di metanizzazione*). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

**17. 016.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 017.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 018.** Gamba.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 2. — 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la

minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

**Dis. 1. 01.** Governo.

**(A.C. 4102 - Sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, viene disposta la proroga della sospensione delle procedure di sfratto;

appare opportuno garantire adeguate misure di riequilibrio del disagio abitativo, che non siano limitate esclusivamente alla proroga di disposizioni emergenziali;

la legge 30 aprile 1999, n. 136, ha a tal fine dettato rilevanti norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica che, se applicate correttamente, appaiono adeguate a fronteggiare la crisi degli alloggi;

il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 136 del 1999 ha interpretato la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel senso che la

preferenza per l'assegnazione dei suoli nei piani di zona spetta ai soggetti che avevano la proprietà al momento dell'apposizione del vincolo urbanistico;

appare essenziale fare comunque salvi i diritti acquisiti, riconoscendo la preferenza ai soggetti che ne avevano il diritto,

impegna il Governo

ad interpretare l'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, nel senso che, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano la disponibilità delle aree con atto di acquisto o con contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto, spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della concessione in proprietà delle aree.

9/4102/1. Coronella.

La Camera,

valutati gli effetti positivi delle agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio previste al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

impegna il Governo

a prorogare le agevolazioni fino al 31 dicembre 2003.

9/4102/2. Sergio Rossi, Fontanini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, proroga al 30 giugno 2004 le procedure esecutive del rilascio per finita locazione;

non è stato ancora emanato il provvedimento sull'alta tensione abitativa;

tale ritardo genera disagi ai comuni interessati dal problema dell'emergenza casa,

impegna il Governo

ad emanare il provvedimento sull'alta tensione abitativa entro il mese di luglio 2003, essendo scaduti i tempi previsti dalla delibera CIPE adottata in tal senso.

9/4102/3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chianale, Vigni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche legislativi, volti a riconoscere un'opportuna riduzione dell'aliquota IVA in favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nonché per le attività di servizio.

9/4102/4. Strano, La Russa.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva fino al 31 dicembre 2003 per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna.

9/4102/5. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna siano sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, e affinché nelle stesse aree, in relazione al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio della misura di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sia autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

9/4102/6. La Russa, Strano.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a prorogare, attraverso opportune iniziative normative, al 30 dicembre 2003 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

9/4102/7. Foti, Ghiglia, Coronella, Antonio Pepe, Armani, Tarditi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a riconoscere un'opportuna riduzione dell'aliquota IVA in favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio.

9/4102/8. Enzo Bianco, Burtone, Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

il terremoto dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato della regione Piemonte e in particolare della provincia di Alessandria;

diversamente da quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, non è stata assunta in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto dell'11 aprile 2003 alcuna iniziativa per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e previdenziali nonché ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e previdenziali, nonché ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003.

9/4102/9. Guido Giuseppe Rossi, Guido Dussin, Parolo.

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI;  
VITALI ED ALTRI; LUCIANO DUSSIN ED ALTRI: DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E DELLE  
CANDIDATURE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE,  
PROVINCIALI E COMUNALI (1619-2451-2676)**

**(A.C. 1619 ed abb. - Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 1619 ed abb. - Sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito

con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 106, le parole « con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti « con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elet-

torali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 90, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 93, le parole: « , ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura » sono soppresse;

d) all'articolo 93, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Mascia, Boato, Leoni.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 2.** Leoni, Boato, Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.*

**2. 3.** Mascia, Leoni, Boato.

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.*

**2. 4.** Leoni, Boato, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2. 5.** Mascia, Boato, Leoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) all'articolo 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si applica la disposizione di cui all'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

**2. 12.** Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 6.** Mascia, Boato, Leoni.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.*

**2. 7.** Leoni, Boato, Mascia.

*Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.*

**2. 8.** Boato, Leoni, Mascia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**2. 9.** Boato, Mascia, Leoni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**2. 10.** Mascia, Leoni, Boato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**2. 11.** Leoni, Boato, Mascia.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Commissariamento dell'autorità portuale di Livorno)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

in data 3 luglio 2003, il Ministro interpellato ha nominato nella persona del signor Bruno Lenzi il commissario dell'autorità portuale di Livorno;

di fronte alla prima terna di indicazioni da parte degli enti locali interessati e della camera di commercio, il Ministro interpellato aveva ritenuto opportuno richiedere una seconda terna;

gli enti locali livornesi e la camera di commercio avevano provveduto ad indicare una seconda terna, introducendo, tra l'altro, una nuova indicazione per quanto concerne la designazione del comune di Livorno;

il presidente della regione Toscana aveva più volte manifestato la volontà di dare l'intesa sul presidente dell'autorità portuale, avendo come riferimento le segnalazioni del comune e della provincia di Livorno;

alle ripetute richieste di un tavolo di concertazione avanzate dal presidente della regione Toscana Claudio Martini sia al Ministro interpellato, sia al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Gianni Letta, sia allo

stesso Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, non è giunta alcuna risposta;

alla luce di tutto ciò la nomina di un commissario appare, ad avviso degli interpellanti, oltre che un chiaro segnale di arroganza, di insensibilità e di autoritarismo verso le istituzioni locali, anche una palese violazione delle corrette procedure di nomina, secondo il dettato della legge n. 84 del 1994, tanto che la regione Toscana ha già inoltrato ricorso alla Corte costituzionale;

tale atto assume una ulteriore gravità politica alla luce del fatto che il Governo sapeva che la nomina del signor Bruno Lenzi, designato dal comune di Capraia e dalla camera di commercio, non avrebbe trovato il consenso né degli enti locali livornesi, né della regione;

il commissariamento, per la sua stessa natura giuridica, apre problemi seri per la vita economica della città in una fase nella quale, a cominciare dai delicati sviluppi della situazione del cantiere, ci sarebbe stato bisogno di un governo della portualità nella pienezza delle sue funzioni —:

quali iniziative intendano assumere per superare immediatamente la situazione di commissariamento e per riaprire una autentica concertazione con la regione e gli enti locali livornesi in grado di poter nominare il nuovo presidente della autorità portuale di Livorno.

(2-00838) « Fassino, D'Alema, Chiti, Bersani, Filippeschi, Susini, Michele Ventura, Innocenti, Ma-

gnolfi, Lulli, Bolognesi, Penacchi, Nieddu, Nannicini, Bellini, Fluvi, Raffaella Mariani, Carli, Cordoni, Franci, Albonetti, Roberto Barbieri, Borrelli, Capitelli, Carboni, Chiaromonte, De Luca, Alberta De Simone, Duca, Guerzoni, Lucidi, Luongo, Mancini, Martella, Mussi, Oliverio, Ottone, Raffaldini, Sabattini, Sandri, Sasso, Sciacca, Sedioli, Siniscalchi, Soda, Spini, Trupia, Vigni, Zunino, Abbonanzieri, Bogi, Bonito, Bova, Buffo, Coluccini, Mazzarello, Montecchi, Nigra, Olivieri, Pannattoni, Preda, Rognoni, Rosiello ».

(8 luglio 2003)

**(Sezione 2 - Gestione delle liste di attesa presso gli ospedali e strumenti per infermieri e cittadini su tutto quanto riguarda la libera professione intramuraria)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

da diverse settimane i quotidiani cittadini riferiscono che all'ospedale San Martino di Genova, ospedale regionale di riferimento, si verificherebbero fatti gravi, tali da configurare per quattro specialisti del reparto di chirurgia l'apertura di un'indagine per reati, quali truffa, peculato, evasione fiscale, appropriazione indebita;

gli illeciti si sarebbero realizzati nell'esercizio della libera professione intramuraria, svolta in strutture private accreditate e convenzionate con l'azienda ospedaliera San Martino per l'esercizio della libera professione, così come previsto dalle vigenti normative;

la denuncia dei fatti sarebbe avvenuta tramite lettera anonima di un non

identificabile comitato di difesa dei cittadini diversi mesi fa, pervenuta all'ordine provinciale dei medici di Genova e al presidente della regione Liguria;

in data 28 marzo 2003, la direzione generale dell'ospedale San Martino aveva avviato una serie di verifiche sui presunti comportamenti illeciti dei sanitari in questione, affidando gli accertamenti ai Nas, i quali avevano provveduto al sequestro di tutta la documentazione necessaria per accertare la verità sui presunti illeciti;

in data 16 aprile 2003, la direzione generale dell'ospedale San Martino, rispondendo ad una lettera del presidente della giunta regionale della regione Liguria, relativa agli accertamenti, riferiva che i medesimi erano in corso da parte dei Nas e che all'esito delle indagini avrebbe adottato tutte le misure che la legge consente ad un direttore generale, qualora gli accertamenti avessero enucleato precise responsabilità sugli specialisti in questione;

ad oggi, nessuna relazione finale è pervenuta al direttore generale da parte dei Nas e risulta che non sia pervenuta nessuna relazione alla procura della Repubblica di Genova;

il 1° luglio 2003 il più grande quotidiano genovese, nel riferire della morte di una giovane mamma ventiseienne, operata al monoblocco, di chirurgia d'urgenza, per una grave occlusione intestinale, denuncia che la giovane donna era già stata ascoltata dai Nas a proposito dell'indagine avviata sui sospetti illeciti degli specialisti del reparto di chirurgia proctologica, in quanto operata un anno fa in una struttura privata, con la quale l'ospedale di San Martino aveva attivato la convenzione per far esercitare la libera professione intramuraria;

il susseguirsi delle vicende riferite dai giornali e la gravità di quest'ultimo avvenimento rischiano, in primo luogo, di rendere i cittadini genovesi e liguri utenti della struttura ospedaliera in questione non più sicuri, né certi di agire i propri diritti con la

tranquillità dovuta, sia in quanto utenti ospedalieri che utenti in regime di libera professione, in secondo luogo, rischiano di far considerare dalla pubblica opinione l'ospedale di San Martino al rango di luogo del malaffare, per di più in mano a tecnici squalificati professionalmente;

la realtà dell'ospedale San Martino è al contrario una realtà in cui da anni operano professionisti qualificati e metodologie organizzative improntate alla autonomia e responsabilità sia dei dirigenti di secondo livello, che di primo o di unità operative —:

se il Ministro interpellato intenda attivarsi affinché venga sollecitamente consegnata la relazione finale di verifica dei Nas;

se il Ministro interpellato non ritenga promuovere un'ispezione ministeriale per verificare, sia all'ospedale San Martino che in tutte le strutture ospedaliere della regione, in quale modo vengono governate le liste d'attesa;

con quali strumenti si rendano noti al pubblico utente i regimi di libera professione intramuraria praticati dai professionisti dipendenti, sia in maniera singola che associata;

se siano rese note al pubblico le strutture private accreditate nelle quali si esercita la libera professione intramuraria;

se nelle strutture ospedaliere esistano opportuni strumenti pubblici di informazione ai cittadini circa l'elenco dei professionisti dipendenti che svolgono libera professione sia intra che *extra* muraria;

se siano rese note al pubblico le tariffe che vengono praticate in regime di libera professione, sia per visite specialistiche, sia per la diagnostica, sia per gli interventi chirurgici.

(2-00823) « Labate, Burlando, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Acquarone, Banti, Finocchiaro, Amici, Adduce, Gasperoni, Motta, Buglio, Nigra, Cennamo, Agostini, Battaglia, Giacco, Za-

notti, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Pisa, Abbondanzieri, Nieddu, Piglionica, Petrella, Maran, Caldarola, Turco, Nesi, Mascia, Olivieri, Ruzante, Bogi ».

(1° luglio 2003)

**(Sezione 3 - Interventi per far fronte all'emergenza idrica nel Mezzogiorno anche con riferimento al rischio di infezioni)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

articoli di stampa hanno denunciato il grave stato di emergenza idrica in cui versa tutto il Sud d'Italia;

in particolare, nel quartiere Brancaccio di Palermo si sono verificati numerosi ricoveri di bambini in ospedale, perché colpiti da forti intossicazioni e malori intestinali;

a seguito di questi gravi avvenimenti si sono effettuati controlli, i quali hanno rilevato l'apertura di una falla nella condotta idrica in cui si riversano i liquami delle fogne;

l'azienda acquedotti ha dovuto interrompere l'erogazione idrica per evitare infezioni agli abitanti del quartiere Brancaccio —:

quali interventi urgenti il Governo intenda adottare per far fronte al preoccupante problema dell'emergenza idrica, che affligge la Sicilia e tutto il Sud d'Italia;

se siano state adottate tutte le necessarie misure per la tutela della salute della popolazione della zona.

(2-00828) « Di Serio D'Antona, Finocchiaro, Lumia, Bielli, Bimbi, Bindi, Boato, Bonito, Bova, Bressa, Buemi, Buffo, Bulgarelli, Cabras, Camo, Colasio,

Crisci, Deiana, Fanfani, Filip-peschi, Fistarol, Franceschini, Giulietti, Grotto, Lion, Merlo, Monaco, Panattoni, Pappaterra, Parisi, Pistone, Preda, Rava, Reduzzi, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Russo Spina, Ruta, Sandi, Sinisi, Vendola, Verneti, Vianello, Volpini, Zanella, Agostini, Battaglia, Benvenuto, Cialente, Coluccini, Diana, Galeazzi, Grandi, Maran, Maurandi, Nannicini, Quartiani, Rotundo, Ruggia, Michele Ventura ».

(1° luglio 2003)

**(Sezione 4 - Grado di operatività del Corpo forestale dello Stato)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

quest'anno la campagna antincendi boschivi si presenta particolarmente difficile a causa delle alte temperature e degli estremi climatici che si registrano in Italia in questi ultimi periodi;

di fronte a tale pericolo risulta che il Corpo forestale dello Stato, per la prima volta nella sua storia, si trovi in una situazione di assoluta impotenza operativa —:

se il Corpo forestale dello Stato sia in grado di attivare con la massima efficacia la sua struttura operativa o se per mancanza di fondi sia addirittura impossibilitato a far fronte al pagamento di spese pregresse;

se gli elicotteri del Corpo forestale AB 412 Agusta siano tutti fuori uso per avarie ai motori e, quindi, indisponibili per contrastare gli incendi boschivi;

se il Corpo forestale dello Stato disponga, fin dal 1988, di un finanziamento di ben 360 miliardi di vecchie lire, pari a circa 180 milioni di euro, per il potenziamento

della propria flotta elicotteristica e, nonostante ciò, a tutt'oggi non abbia provveduto a compiere atti per l'acquisto degli aeromobili necessari;

ove le suesposte domande dovessero trovare conferma, come si intenda intervenire per consentire nell'immediato al Corpo forestale dello Stato di ripristinare la propria operatività nel settore dell'antincendio boschivo e della protezione civile in generale;

quali motivi avrebbero impedito al Corpo forestale dello Stato di acquisire con la dotazione finanziaria disponibile gli elicotteri necessari alla lotta agli incendi boschivi, a chi farebbero capo le eventuali responsabilità del mancato acquisto e quali iniziative si intendano intraprendere per acquisire rapidamente i nuovi elicotteri.

(2-00839) « Realacci, Vigni, Marcora, Rava, Gerardo Bianco, Bimbi, Bindi, Camo, Capitelli, Carbonella, Castagnetti, Fistarol, Grignaffini, Ladu, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Monaco, Panattoni, Papini, Parisi, Piscitello, Reduzzi, Rocchi, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Soro, Squeglia, Villari, Abbondanzieri, Enzo Bianco, Lolli, Raffaella Mariani, Nigra, Ottone, Quartiani, Rotundo, Ruggia, Zunino, Merlo, Giachetti ».

(8 luglio 2003)

**(Sezione 5 - Iniziative normative per regolamentare il mercato del calcio)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

assistiamo da alcuni mesi ad un progressivo deterioramento del funziona-

mento del settore del calcio, in particolare per tutto ciò che è riconducibile all'intricato e controverso comparto del calcio-mercato, nel quale operano indisturbati gruppi in grado di condizionare e manipolare il mercato stesso;

ferma restando l'autonomia dello sport e delle sue attività collaterali, resta aperto l'interrogativo di fondo se sia necessaria o meno un'adeguata regolamentazione dell'intero settore attraverso norme eque e coerenti con la legislazione europea;

il mercato del calcio, infatti, è caratterizzato da continui episodi di conflitti di interesse che interferiscono nella gestione concreta delle società;

alla luce di una situazione ormai sempre più insostenibile e foriera di ulteriore confusione anche sul terreno fiscale e contributivo, sarebbe opportuno un intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per ricreare — nel settore calcistico — un contesto trasparente, regolamentato e non inficiato da una gestione oligopolistica, che può distorcere lo stesso andamento del mercato —

se, anche al fine di sanare la situazione descritta in premessa, il Governo non intenda adottare un'iniziativa normativa per evitare una progressiva degenerazione dell'intero comparto calcistico.

(2-00833) « Micheli, Merlo, Enzo Bianco, Minniti, Ciani, Bersani, Letta, Visco, Crucianelli, Turco, Nicola Rossi, Morgando, Annunziata, Giovanni Bianchi, Boccia, Bottino, Burtone, Delbono, Fioroni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Lusetti, Maccanico, Molinari, Montecchi, Mosella, Pasetto, Pinza, Santagata, Stradiotto, Tuccillo, Colasio, Fanfani, Franceschini, Lolli, Reduzzi, Ruggeri, Rusconi, Verneti ».

(2 luglio 2003)

**(Sezione 6 - Misure a favore dei paesi africani colpiti dall'epidemia di AIDS)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

secondo le ultime stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, il numero totale di africani affetti dall'*Hiv* o dall'*Aids* è di 25,3 milioni; in 8 Paesi africani, almeno il 15 per cento degli adulti è infetto. In questi Paesi, l'*Aids* causerà la morte di circa un terzo dei quindicenni africani di oggi;

l'Africa ospita circa il 70 per cento degli adulti e l'80 per cento dei bambini del mondo affetti da *Hiv* e, dall'inizio dell'epidemia, ha seppellito circa i tre quarti degli oltre 20 milioni di persone, che, nel mondo, sono morte a causa dell'*Aids*;

il tasso d'infezione è molto più elevato tra le giovani donne africane che tra i giovani uomini, con un rapporto di circa 12 donne infette per ogni 10 uomini;

i Paesi più colpiti dall'*Hiv* sono concentrati nella parte meridionale dell'Africa dell'est, in Botswana, Namibia e Zimbabwe; nel Sudafrica ha luogo una vera e propria emergenza *Hiv*: si stima che il 50 per cento dei nuovi casi di infezione in Africa si riferisca proprio a questo Paese;

in Paesi come l'Uganda, la Zambia e lo Zimbabwe il virus *Hiv* sta uccidendo milioni di persone delle fasce più giovani di età, anche se l'Uganda, attraverso rigidi programmi di prevenzione, ha abbassato il tasso di prevalenza a circa l'8 per cento nel 1999, dal valore massimo

di quasi 14 per cento agli inizi degli anni novanta;

tale flagello ha un costo in termini sociali se si pensa all'impatto di milioni di uomini vedovi, spesso anch'essi malati, costretti ad affrontare in solitudine la malattia e la povertà, e ai milioni di orfani, che saranno costretti a sopravvivere senza l'aiuto di nessuno;

parimenti sotto il profilo economico la malattia ed il decesso hanno conse-

guenze negative, tali da minacciare seriamente le prospettive di sviluppo economico di questi Paesi —:

quali iniziative e quali strumenti il Governo intenda adottare o stia adottando per aiutare i Governi e le popolazioni africane colpiti così duramente dall'epidemia dell'*Hiv*.

(2-00822) « Emerenzio Barbieri, Volontè, Naro ».

(1° luglio 2003)